

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE SICILIANO (già calciatore US Imperia 1923 Srl ed attualmente tesserato US Sestri Levante 1919) E DELLA SOCIETA' US IMPERIA CALCIO 1923 Srl (nota n. 3900/277pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)**

### 1) Il deferimento

Con provvedimento del 2.4.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Simone Siciliano, calciatore tesserato per la Soc. Imperia, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere, al termine della gara disputata il 23.9.2007, colpito con un pugno al volto un avversario, nonché la Soc. Imperia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento del proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Siciliano ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l'irrelevanza dei fatti oggetto dell'incolpazione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, e comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della squalifica per otto giornate di gara per il Siciliano e quella dell'ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Imperia.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### 2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che, al termine della gara disputata il 23.9.2007, tra la Soc. Imperia e la Soc. Vado, si è verificata una lite tra il calciatore Simone Siciliano della Soc. Imperia e il calciatore Roberto Iannolo della Soc. Vado.

A giudizio della Commissione non risulta con certezza che, nel corso della lite, il Siciliano abbia sferrato un pugno allo Iannolo, colpendolo al volto. Sul punto, infatti, le testimonianze acquisite sono contraddittorie (alcuni hanno confermato la circostanza, altri la hanno negata, altri ancora la hanno minimizzata) e le informazioni fornite dai rappresentanti delle forze dell'ordine non sono circostanziate.

Ne deriva che, in mancanza di prova certa sul comportamento violento del Siciliano, il deferimento non può essere accolto.

### 3) Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di prosciogliere Simone Siciliano e la Soc. Imperia dagli addebiti contestati.

**(269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 4027/407pf07-08/AM/ma del 9.4.2008)**

1) Il deferimento

Con provvedimento del 9.4.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Perugia, per rispondere della violazione dell'art. 14, comma 1, CGS in riferimento al comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-Salernitana del 28.10.2007.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società ha fatto pervenire una articolata memoria difensiva nella quale, innanzitutto, si eccepisce l'assoluta levità dei fatti, l'inapplicabilità dell'art. 14 CGS e la carenza o insufficienza delle risultanze probatorie; in secondo luogo, si rileva la sussistenza delle circostanze attenuanti/esimenti di cui all'art. 13 CGS; infine, si evidenzia il comportamento positivo del Presidente della Soc. Perugia. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

È comparso altresì il difensore della Soc. Perugia, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che, in occasione della gara Perugia-Salernitana del 28.10.2007, il Presidente e il Vicepresidente della Soc. Salernitana, insieme ai propri familiari, stati oggetto di lancio di bottigliette di plastica piene d'acqua e di frasi fortemente offensive in tribuna autorità. In particolare, il Presidente è stato colpito, prima, da due bottigliette da mezzo litro piene di acqua e, poi, al termine dell'incontro, da una terza bottiglia piena di acqua, tanto da obbligarlo a farsi assistere dal medico sociale della Soc. Salernitana, il quale ha riscontrando una cervico-dorsalgia dovuta a trauma diretto.

Tali comportamenti violenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo da più sostenitori hanno comportato danni gravi all'incolumità fisica di una e più persone e, pertanto, integrano la violazione dell'art. 14, comma 1, CGS.

Sanzione equa, tenuto conto dell'attività svolta dalla Soc. Perugia per la prevenzione dei fatti violenti dei propri sostenitori, nonché del comportamento del Presidente il quale, non appena informato, si è scusato personalmente dell'accaduto, nonché dell'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare quella di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di infliggere alla Soc. Perugia la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

**(313) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD BOVOLONE AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA' E L'INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO BEZZETTO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL**

**PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - C.U. n. 65 del 14.5.2008).**

Pierluigi Bertelli, presidente della società Legnago Salus, Mauro Bezzetto, presidente della società Bovolone ed entrambe le società venivano deferiti alla Commissione Disciplinare Territoriale Regione Veneto per violazione il Bertelli dell'art. 1 CGS in relazione agli artt. 33 commi 1 e 3, 38 comma 3 Regolamento Settore Tecnico, 100 comma 3 NOIF, 10 commi 2 e 3 CGS; il Bezzetto dell'art. 1 CGS; le società Legnago Salus e Bovolone dell'art. 4 comma 1 CGS.

Era stato accertato dall'Ufficio Indagini che la società Legnago Salus aveva assunto iniziative finalizzate a sottrarre alla società Bovolone alcuni calciatori presso quest'ultima tesserati e che tale comportamento era stato pacificamente ammesso dai responsabili.

Il procedimento era stato attivato su denuncia del presidente della Bovolone, Mauro Bezzetto, il quale però, in sede di audizione innanzi l'Ufficio Indagini, si era rifiutato di rivelare i nominativi ed il numero dei calciatori coinvolti perché privo dell'autorizzazione dei rispettivi genitori.

La Commissione Disciplinare Territoriale con decisione del 14 maggio 2008 sanzionava Pierluigi Bertelli con l'inibizione di mesi sei, Mauro Bezzetto con l'inibizione di mesi tre, la società Legnago Salus con l'ammenda di € 800,00, la società Bovolone con l'ammenda di €500,00.

L'inibizione comminata al Bezzetto era motivata sulla base del comportamento omissivo dell'inibito, che non appariva giustificato neppure dalla tutela della privacy, invocata dal Bezzetto, non trattandosi della divulgazione di dati riservati.

Avverso tale decisione ricorrono con unico atto il Bezzetto Mauro e la società Bovolone per ottenere il proscioglimento ovvero l'assoluzione piena dell'inibito, oppure per la riduzione dell'inibizione stessa e dell'ammenda alla società.

Deduce la parte ricorrente che il Bezzetto non aveva voluto sottrarsi al dovere di collaborazione, tanto che era stato lui stesso a denunciare i fatti, ma aveva inteso tutelare la riservatezza dei giovani calciatori coinvolti, in modo conforme ai principi dell'ordinamento giuridico.

Il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Esso è, prima di tutto, ammissibile in quanto sottoscritto da persona sostitutiva del presidente inibito, avente capacità di rappresentare la società in ambito federale.

È indubitabile che Marco Bezzetto è venuto meno ai principi sanciti dall'art. 1 comma 1 CGS per aver egli omesso in maniera significativa di collaborare con l'organo inquirente.

Di guisa che risulta correttamente applicata la sanzione di cui all'art. 19 comma 1 h) stesso codice.

Né può essere invocata quale esimente la tutela della privacy, non essendo ravvisabile nei nominativi dei calciatori coinvolti la natura di dato sensibile sottoposto a riservatezza, risultando per altra via già noti tali nominativi, evidenziati nella improvvida lettera di convocazione dei calciatori e dei loro genitori della società Legnago Salus.

Tuttavia, pur nell'ambito della confermata responsabilità, le sanzioni inflitte a Mauro Bezzetto ed alla società Bovolone vanno in via equitativa ridotte, attesa la consistenza delle sanzioni applicate a Pierluigi Bertelli presidente della Legnago Salus e della stessa società Legnago Salus, responsabili di violazioni ben più gravi di quelle ascritte alla parte ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, riduce l'inibizione di Mauro Bezzetto a mesi due e l'ammenda a carico della società ASD Bovolone a €300,00.

Nulla per la tassa non versata.

**(306) – APPELLO DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE (Presidente ASD Sporting Pontecorvo) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 143 del 2.5.2008).**

- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 12.2.2008 n. 2703/42 pf 07-08/SP/en ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale CR Lazio
  - il Sig. Mario del Signore, Presidente della società ASD Sporting Pontecorvo 1926, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in quanto, dopo aver firmato l'accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca e successivamente all'avvenuto svincolo dello stesso giocatore ed all'accordo di quest'ultimo con altra società, contestava il medesimo svincolo presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Lazio nonché
  - la società ASD Sporting Pontecorvo 1926 per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.
- In particolare, il Procuratore Federale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, ha contestato che lo stesso Sig. Mauro Del Signore,
  - dapprima, a inizio stagione sportiva 2005/2006, aveva firmato l'accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca senza apporvi alcuna data,
  - successivamente, dopo che lo stesso calciatore aveva ottenuto lo svincolo e si era accordato con altra società, aveva contestato, a titolo ritorsivo, l'avvenuto svincolo e sporto reclamo all'Ufficio Tesseramenti del CR Lazio - ottenendo peraltro l'annullamento dello svincolo – in quanto, a suo dire, esisteva un accordo verbale con il padre del calciatore in virtù del quale tutte le decisioni relative alla gestione del calciatore – e quindi anche quelle concernenti lo svincolo ed il passaggio ad altra società - sarebbero state prese di comune accordo con lo stesso Sig. Mauro Del Signore;
- La Commissione Disciplinare Territoriale CR Lazio con decisione pubblicata sul CU n. 143 del 02.05.2008, ritenuti fondati i fatti posti alla base del deferimento ed in accoglimento di quest'ultimo, comminava al Sig. MARIO DEL SIGNORE la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed alla società ASD Sporting Pontecorvo 1926 la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00;
- successivamente, il Sig. Mauro Del Signore ha proposto ricorso avanti a Codesta Commissione Disciplinare Nazionale avverso la suddetta decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio, ammettendo nuovamente – come già fatto in sede di dichiarazioni rilasciate all'Ufficio Indagini – che l'accordo di svincolo era stato sottoscritto senza apporvi la data, ma ritenendo al contempo illegittime ed ingiuste le sanzioni comminate e chiedendo l'annullamento delle stesse.
- Il deferito, comparso in udienza ha approfonditamente esposto le proprie ragioni riportandosi al proprio ricorso, contestando gli addebiti e chiedendo l'annullamento delle sanzioni.
- Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Mauro del Signore in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente conferma della sanzione già comminatagli, nonché la responsabilità diretta della società ASD Sporting Pontecorvo 1926 e la conferma della sanzione già comminata.

\* \* \* \* \*

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che il comportamento adottato dal Sig. Mauro Del Signore è censurabile e viola il disposto dell'art. 1, comma 1, del CGS.

Difatti, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini e delle stesse ammissioni del Sig. Mauro Del Signore – ammissioni che sono state parzialmente reiterate in sede di ricorso avanti a Codesta Commissione – **risulta pienamente provato** che lo stesso Sig. Mauro del Signore, quale Presidente della società A.S.D. Sporting Pontecorvo 1926,

- o dapprima, all'inizio della stagione sportiva 2005/2006, aveva sottoscritto un accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca senza che fosse apposta alcuna data sullo stesso documento, accordandosi verbalmente con lo stesso calciatore e il genitore di quest'ultimo per gestire di comune accordo la carriera sportiva del medesimo Sig. CAPRARO LUCA e quindi anche l'eventuale passaggio ad altre società, come dichiarato dallo stesso deferito al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, Dott. Luigi Consales, in data 22.03.2007,
- o successivamente, una volta che lo stesso calciatore – anche questo con condotta non propriamente corretta - tramite la fattiva collaborazione del proprio genitore, aveva depositato fuori termine, di propria iniziativa, l'accordo di svincolo – apponendovi la data del 30.6.2006 – e raggiunto così l'accordo con altra società, aveva contestato l'avvenuto svincolo e sporto reclamo all'Ufficio Tesseramenti del CR Lazio, ottenendo peraltro l'annullamento dello svincolo.

Orbene, tale comportamento posto in essere dall'odierno deferito viola il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in quanto lo stesso Sig. Mauro Del Signore ha utilizzato illegittimamente ed incongruamente la normativa e le procedure previste in materia di svincolo di calciatori per esigenze non connesse alla gestione sportiva della società da lui presieduta bensì connesse alla gestione della carriera sportiva del calciatore Capraro Luca anche in caso di passaggio di quest'ultimo ad altre società.

E' evidente che il comportamento così posto in essere dal Sig. Mauro Del Signore, oltre ad integrare una violazione della normativa prevista in materia di svincolo, denota una scarsa condivisione ed aderenza a quei principi di lealtà e correttezza sportiva che permeano l'intero ordinamento sportivo.

Del resto, lo stesso Sig. Mauro Del Signore, anche in sede di impugnazione, non solo non ha fornito elementi di prova che potessero permettere una diversa valutazione ed interpretazione dei fatti contestati, ma ha al contrario ammesso nuovamente di aver sottoscritto un accordo di svincolo senza data.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Mauro Del Signore per violazione delle norme di cui all'art. art. 1, comma 1, CGS e, conseguentemente, quella della Società ASD Sporting Pontecorvo 1926 in relazione ai fatti contestati e per responsabilità diretta di cui all'art. 4, comma 1, del CGS.

Le sanzioni comminate dalla C.D.T C.R. Lazio sono eque ed opportune, tenuto conto della gravità dei fatti.

In forza di quanto sopra, la decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo.

P.Q.M.

la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Giuseppe Febbo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(358) - RECLAMO DELLA SOCIETA' SS SAMA SUSTINENTE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DIEGO BRAGHINI (delibera GS CU n. 46 del 29.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 48 del 12.6.2008 – Play Out 1^ Categoria).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società SS Sama Sustinente ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lombardia che ha accolto il ricorso della stessa avverso la squalifica del calciatore Diego Braghini, inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo, riducendola dal 23.12.2009 al 29.5.2009;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

**(281) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS OLIMPIA SPORT TITO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AL CALCIATORE ANGELO PAGANO (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - C.U. n. 95 del 16.4.2008 – Campionato di 1^ Categoria).**

Letto il reclamo promosso dalla società sportiva Olimpia Sport Tito avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Basilicata (CU n. 95 del 16.4.2008) con cui veniva disposta, tra le altre, all'esito di reclamo interposto dalla società sportiva Tramutolese, la sanzione della squalifica sino al 30/06/2009 del Sig. Angelo Pagano, tesserato in forza al sodalizio odierno reclamante, soggetto, tuttavia, già sanzionato, in primo grado, dal Giudice Sportivo operante c/o il medesimo CR, con analogo provvedimento di squalifica sino, però, al 29.1.2008;

osservato che l'Olimpia Sport Tito non ha proceduto, nei termini di rito, all'impugnazione del suddetto provvedimento (primo grado di giudizio) dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale funzionalmente competente;

ritenuto che, seppur condivisibili, le doglianze manifestate dall'Olimpia Sport Tito relativamente al vizio di ultrapetizione da cui è, senz'altro, inficiato il provvedimento oggetto dell'odierno gravame, non possono trovare ingresso, né essere oggetto di cognizione, in questa sede;

atteso che la richiesta di annullamento del provvedimento in contestazione esula dalla competenza di questa Commissione Disciplinare Nazionale e che, in ogni caso, con riferimento alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND, l'art. 44 CGS prevede due soli gradi di giudizio per le infrazioni relative all'attività agonistica.

P.Q.M.

la CDN dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata.

**(357) - RECLAMO DELLA SOCIETA' SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ALBA S. NICOLA-PROMOTION SOCCER DELL'11.6.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 97 del 19.6.2008 – Play Off Giovanissimi Regionali).**

Letto il reclamo promosso dalla SCD Promotion Soccer avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 97 del 19/06/2008) con cui veniva rigettato il precedente reclamo interposto, in primo grado, volto ad ottenere l'annullamento del risultato della gara disputata, in data 11/06/2008 (rit. play-off, Giovanissimi Regionali, Fascia B), contro la Virtus Alba S. Nicola, sulla base di un'asserita posizione irregolare di tesseramento individuata in capo al Sig Alessio Direttore (guardalinee di società Virtus Alba S. Nicola) e a tre calciatori, ovvero, il Sig. Michele Piccirillo, il Sig. Raffaele Manfredi e il Sig. Vincenzo Zoppino;

osservato che, relativamente al Sig. Alessio Direttore, come rilevato anche dalla CD Territoriale l'Ufficio Tesseramento del CR Campania, ha acclarato il regolare censimento in seno all'organico della Virtus Alba S. Nicola;

osservato, altresì, che avuto riguardo ai tre calciatori menzionati, come rilevato dall'Organo di giustizia di primo grado, sono state accertate in sede istruttoria, rispettivamente, quanto al Piccirillo e allo Zoppino, la regolare posizione di tesseramento (entrambi risultano tesserati in forza alla Virtus Alba S. Nicola dal 17.10.2007), quanto, invece, al Manfredi, la condizione di calciatore svincolato dal 1.7.2007;

considerato, dunque, che solo l'eventuale partecipazione alla gara di quest'ultimo atleta (calciatore di riserva), avrebbe potuto incidere sull'effettivo risultato conseguito sul campo dalle squadre (7-6, dopo i calci di rigore, in favore della Virtus Alba S. Nicola);

verificato che, alla luce del referto di gara, che è fonte di prova privilegiata, il Manfredi, né ha preso parte alla gara dall'inizio, né é subentrato nel corso della medesima;

rilevato, in definitiva, che, in applicazione dell'art. 17, c. 5, CGS, l'eventuale irregolare posizione di tesseramento del calciatore di riserva (quale era il Manfredi) non determina l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ove questi non vi prenda parte.

P.Q.M.

La CDN respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 2 luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete